

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

-PROVINCIA DI COSENZA-

Verbale n. 17 del 17/09/2024

IL REVISORE UNICO

OGGETTO:

Asseverazione sul mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio (ai sensi dell'art.4, comma 2 del D.M. 17 marzo 2020), sulla proposta di Delibera di Giunta Comunale, avente ad oggetto: "Aggiornamento del Piano Triennale Dei Fabbisogni Del Personale 2024 - 2026".

L' anno duemilaventiquattro, giorno diacesette del mese di settembre, la sottoscritta Caterina Cannizzaro, revisore del Comune di Fagnano Castello, nominata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 23/09/2022, con decorrenza incarico dal 1/10/2022, procede all'esame della deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale

PREMESSO

Che l'Amministrazione Comunale, con comunicazione pervenuta via pec del 16/09/2024, ha richiesto il rilascio del parere sulla proposta di delibera in oggetto. All'uopo, ha fornito la seguente documentazione a corredo:

- ♦ La proposta di Giunta Comunale del 16/09/2024 avente ad oggetto: "Aggiornamento della sezione 3.3. del PIAO 2024-2026 del Piano triennale del fabbisogno del personale 2024-2026";
- ♦ L'allegato Aggiornato, Piano integrato di attivita' e organizzazione 2024-2026 – "3^ Sezione di programmazione sottosezione 3.3 - Programmazione dei fabbisogni di personale" da cui si evince la capacita' assunzionale dell'Ente e contestualmente la stima della consistenza della dotazione organica dell'Ente determinata in base ai fabbisogni del personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento.
- ♦ La relazione tecnica, del Responsabile del Servizio Economico e Finanziario, Dott. Tricoci Salvatore, redatta in data 11.09.2024, avente ad oggetto "Relazione di attestazione in termini di copertura finanziaria e rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilamci 2024-2026 e relativo piano occupazionale 2024";

DATO ATTO CHE

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 23 settembre 2022, è stato approvato il ricorso da parte del Comune di Fagnano Casatello, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-bis, c. 1, D.Lgs. 267/2000;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 21 dicembre 2022, è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale 243-bis. TUEL, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera r), legge n. 213 del 2012, redatto in base alle linee guida della Corte dei Conti N. 5/SEZAUT/2018/INPR, nel quale l'Ente ha programmato le misure da adottare, per tutto il periodo 2022-2031, al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario;
- Con Deliberazione n. 33 emessa in data 16/04/2024, la Corte dei Conti SEZ. Regionale di controllo della Calabria, riunita in camera di Consiglio in data 27/03/2024, ha deliberato l'accoglimento del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dal Comune di Fagnano Castello, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 21 dicembre 2022, valutandone la congruenza, ritenendo le misure programmate dall'Ente, tendenzialmente idonee al perseguimento del risanamento finanziario e disponendo contestualmente, le misure correttive con effetto a prodursi sui bilanci e rendiconti futuri per il superamento delle criticità finanziarie riscontrate. Per tutta la durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2022-2031, il Comune di Fagnano Castello, è soggetto ai controlli intermedi semestrali da parte della Corte dei Conti, al fine di verificare il risanamento finanziario programmato.

RILEVATO CHE

- Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 05/08/2024, l'Ente ha approvato il PIAO -2024-2026, che al suo interno, comprende quale parte integrante e sostanziale, la sezione 3.3 – del piano triennale del fabbisogno del personale 2024 – 2026, comprensivo della scheda sulla dotazione organica ed il relativo piano assunzionale 2024”, sul quale l'Organo di Revisione, si è già espresso in merito, con il verbale n. 15 del 05.08.2024;
- Il suddetto PTFB 2024-2026, parte integrante del PIAO 2024-2026, approvato Giunta Comunale n. 63 del 05/08/2024, prevedeva per l'anno 2024, n. 9 assunzioni a tempo indeterminato, di un istruttore contabile a tempo pieno, di due istruttori di vigilanza a tempo part-time (50%) e di sei operatori part-time (50%), per una spesa complessiva annua a regime pari a Euro **134.737,16**, mentre per il 2025 ed il 2026 non prevedeva nuove assunzioni;
- L'Organo di Revisione, di codesto Ente, nel verbale n. 15/2024, relativamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato pianificate nel piano triennale di fabbisogno del personale P.T.F.P, per l'anno 2024, accertava, la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020, con riferimento al rispetto dei vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale, e per quanto attiene alla verifica della dimostrazione del rispetto del calcolo sulla capacità assunzionali, prevista per gli enti virtuosi, mentre rinviava la verifica del rispetto della sostenibilità finanziaria e quindi l'asseverazione sul mantenimento degli equilibri di Bilancio, al momento in cui le maggiori spese previste per le nuove assunzioni dal piano pluriennale dei fabbisogno del personale 2024/2026 nell'esercizio 2024, saranno recepite nello schema di bilancio pluriennale 2024-2026, attraverso una variazione nel bilancio di previsione, pertanto, rilasciava un parere con riserva. Per quanto attiene, all'asseverazione sul mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2024-2026, in dettaglio, a pag.11 del verbale n. 15/2024, si richiamava, a supporto, la definizione **di equilibrio di bilancio, fornita dal Principio generale n. 15** «L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa. Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione. L'equilibrio di bilancio infatti, comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche

durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione» .

- Il Comune di Fagnano Castello, avendo adottato un Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis. TUEL, accolto, con Deliberazione n. 33 emessa in data 16/04/2024, dalla Corte dei Conti SEZ. Regionale di controllo della Calabria , è soggetto al controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali -COSFEL, operante presso il Ministero dell'Interno, di cui all'art. 155 dello stesso TUEL, sia con riferimento ai provvedimenti di assunzioni di personale che alla rideterminazione della dotazione organica, ai sensi del comma 8, lettera d) dell'art. 243-bis. TUEL. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria.”
- La sezione 3.3 -PTFP 2024-2026 parte integrante e sostanziale PIAO 2024-2026, una volta approvata dalla Giunta Comunale in data 5/08/2024, è stata trasmessa alla COSFEL, per le necessarie verifiche ed autorizzazioni ed attualmente è oggetto di istruttoria;
- La COSFEL, ha richiesto, al Revisore, di rilasciare l'asseverazione sul mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio , ai sensi dell'art.4 comma 2 del D.M. 17 marzo 2020.

PRESO ATTO

- Che nelle more dell'attività istruttoria, da parte della COSFEL, il Comune di Fagnano Castello, ha maturato la decisione di modificare la sezione 3.3 del PIAO 2024-2026, relativa alla Programmazione dei Fabbisogni di Personale, restringendo le assunzioni programmate nel 2024, a 3 anziché 9, riducendo la maggiore spesa per assunzioni 2024 a 59.044,28 anziché 134.737,16;
- Che l'Ente, pertanto, con la proposta di deliberazione di Giunta Comunale in esame del 16/09/2024, ha provveduto all'aggiornamento della sezione 3.3 del PIAO 2024-2026, che al proprio interno comprende il programma pluriennale di fabbisogno del personale 2024-2026, e la sezione relativa al piano assunzionale 2024, dal quale è emerso, che l'Ente intende effettuare n. 3 assunzioni a tempo indeterminato, di cui un istruttore contabile a tempo pieno e di cui due istruttori di vigilanza a tempo part-time (50%);

VISTA

- La Deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 13/05/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione dell'Esercizio Finanziario 2023;
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 28/06/2024 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2024-2026;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 28/06/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario Pluriennale 2024-2026, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 31/07/2024, con la quale è stato approvato,“l'assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2024 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000”.

RILEVATO

- Che con l'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 e successive integrazioni e modifiche è stato introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);
- Che sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2022 è stato pubblicato il decreto del Dipartimento Funzione pubblica del 30 giugno 2022, n. 132. Tale regolamento definisce i contenuti e lo schema tipo del PIAO, nonché le modalità semplificate per gli enti con meno di 50 dipendenti. Il provvedimento è entrato ufficialmente in vigore il 22 settembre 2022;
- Che per quanto riguarda il contesto che qui ci interessa, tali sopracitate norme stabiliscono che il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (come gli altri Piani citati nel D.P.R. 81/2022) viene soppresso confluenndo nel nuovo PIAO che prevede una fase transitoria con scadenza ultima per la relativa adozione

al 31/12/2022 per l'esercizio 2022 e una fase a regime dall'anno 2023, con adozione del PIAO entro il 31/01 di ogni anno o entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio;

- Che l'Organo di Revisione, deve dare un parere esclusivamente sulla sotto-sezione 3.3 del PIAO riguardante la programmazione triennale del fabbisogno del personale.

VISTO

- l'art. 39 della L. n. 449/1997, che ha stabilito, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- l'art. 91 TUEL, in virtù del quale gli Enti Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale ed adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;
- l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui "A decorrere dall'anno 2002, **gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate**";
- l'art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui *«Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente*»;
- l'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006 che dispone che *«Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione*»;
- l'art. 1, comma 562, della L. 296/2006 secondo cui *«Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558*» [per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti];
- l'art. 33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L. n.58/2019, prevede che *«A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come*

percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;

- il DM del 17 marzo 2020, ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente introdotto dall'art. 3 del D.L. 90 del 24/06/2014, convertito in L. n. 114 del 11/08/2014 e successive modificazioni ed integrazioni e tale nuovo regime assunzionale trova fondamento non nella logica sostitutiva del turn over, legato alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;
- l'art. 4 comma 2 del D.M. 17 marzo 2020, dispone **che l'Organo di Revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;**
- l'art. 6 del D.L. 80/2021, secondo il quale «Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni ... entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione»;
- il Decreto 30.06.2022 n° 132 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica «Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione»;
- il principio contabile n° 4/1 dell'armonizzazione contabile in forza del quale «la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;
- le «Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche» del 22.07.2022;

- VISTO

- il DM. 17 marzo 2020 (pubblicato nella GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020) avente ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, emanato in attuazione del sopra richiamato art. 33, comma 2, Dl. n. 34/2019 e con efficacia dal 20 aprile

2020, prevede una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa, che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente, ed in particolare:

- l'art. 1 comma 1 del DM, secondo cui "la finalità del decreto, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, il rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;
- l'art. 1 comma 2 del DM, dispone che le nuove regole si applicano con decorrenza dal 20 aprile 2020;
- l'art. 3 del DM i comuni, vengono suddivisi, in fasce demografiche; l'art. 4, comma 1, permette individuati i valori soglia per fascia demografica;
- l'art. 4, il comma 2 del DM (individua i valori soglia di massima spesa del personale) prevede: "A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale **e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti**, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.";
- l'art. 5, al comma 1 del DM - (Percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio) - prevede che "In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, (Per il Comune di Fagnano Castello, in misura non superiore al 28% per l'annualità 2024);
- l'art. 5, comma 2 del Dm. 17 marzo 2020 che prevede "per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione".
- l'art. 7, del più volte citato DM, per gli enti virtuosi, prevede che: "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ...";

PRECISATO

- **per quanto concerne la prescritta asseverazione dell'equilibrio pluriennale di bilancio**, rilevante ai fini dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, **quanto indicato in merito, in sede giurisdizionale, nella sentenza n. 7/2022 dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti Lazio**, secondo cui «... *L'atto di asseverazione è funzionale a creare affidamento circa la capacità di "equilibrio sostanziale" dell'Ente, in previsione dell'innesto, sul bilancio, dell'ulteriore spesa di personale a tempo indeterminato. L'atto di asseverazione comporta la pregiudiziale validazione della veridicità ed attendibilità dei fattori posti alla base del giudizio e della loro significatività e completezza ai fini del giudizio stesso. Tale verifica deve essere effettuata secondo il principio di prudenza, includendo, quindi, tutti i fattori perturbanti l'equilibrio del bilancio. L'atto*

di asseverazione si pone all'esito di una complessa attività di verifica che vede coinvolto anche l'Ente e, per esso, i soggetti all'uopo incaricati, nella "mappatura" di tutti gli elementi, circostanze e fattori funzionali a misurare la condizione di equilibrio sostanziale e prospettico dell'Ente. L'Organo di revisione dovrebbe considerare tutti i fattori perturbanti la tenuta degli equilibri di bilancio, e ciò in una proiezione temporale idonea a rappresentarli nella loro interezza e significatività. Ai fini della verifica, dovrebbero venire in rilievo - oltre agli oneri da restituzione di finanziamenti evidenziati dalla Sezione regionale - tutti gli ulteriori elementi reputati "utili" dall'Organo di revisione, tra cui, per esempio il complessivo aggregato delle passività potenziali ovvero la valutazione - in termini di grado di esigibilità - degli ulteriori residui attivi conservati nel bilancio. Il tutto avendo riguardo al "grado" di sufficiente certezza delle correlate coperture economiche anche rispetto ai profili giuridici delle componenti attive e passive del bilancio (esatta individuazione non solo dei flussi finanziari ma anche dei crediti e dei debiti coinvolti nel necessario bilanciamento economico-finanziario) (cfr., ex pluribus, Corte cost. n. 6 del 2017).

- Nella sentenza n° 7/2022/DELC, pronunciata dalla Corte dei Conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale, ai cui contenuti si fa esplicito rimando, tra l'altro, viene chiarito che il **"parere", la "relazione", la "certificazione" e "l'asseverazione"** non sono strumenti tra loro "interscambiabili" in quanto a ciascun "canovaccio" corrisponde una differente "sostanza" delle verifiche da effettuare e dei correlati parametri di riferimento e che nel caso di specie, l'atto di asseverazione è funzionale a creare affidamento circa la capacità di "equilibrio sostanziale" dell'Ente, in previsione dell'innesto, sul bilancio, dell'ulteriore spesa di personale a tempo indeterminato;

CONSIDERATO

Che sulla base della normativa, su richiamata, l'Ente, può procedere ad assumere personale a tempo indeterminato, in coerenza con il Piano triennale dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, asseverato dall'Organo di Revisione;

Che ai fini dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019, ciò che rileva è l'"equilibrio sostanziale" del bilancio, non limitato al formale pareggio contabile tra entrate e spese, ma esteso a considerare la complessiva situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente (postulato n. 15, all. 1 d.lgs. n. 118/2011).

VERIFICATA

Pertanto, la documentazione ricevuta, ed in dettaglio:

L'aggiornamento del Piano triennale del fabbisogno del personale 2024-2026, ed il relativo Piano annuale assunzionale per il 2024, che forma parte integrante e sostanziale della sezione 3.3 del PIAO 2024-2026, presentato con la proposta di Delibera di Giunta di Comunale del 16.09.2024. Il nuovo PTFP 2024-2026, elaborato dall'Ente, sostituisce il precedente approvato con Delibera di Giunta n. 63 del 5/08/2024, e prevede un ridimensionamento delle assunzioni. Riporta le seguenti modalità:

ANNO 2024

- ❖ **ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO**, la spesa pianificata per il 2024, prevede l'assunzione di n. 3 unità di personale, di cui n. 2 part-time e n. 1 full-time, per un Totale di spesa annua a regime, pari ad **Euro 59.044,28**, ed in dettaglio:
 - ✓ n. 1 istruttore contabile categoria cat. C, mediante full-time, da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento: utilizzo graduatoria esistente di altri enti, al fine di semplificare i procedimenti di selezione;
 - ✓ n. 2 istruttore vigile urbano categoria cat. C, mediante part-time, da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento: utilizzo graduatoria esistente di altri enti, al fine di semplificare i procedimenti di selezione;
- ❖ piano assunzionale 2025 e 2026: non sono previste assunzioni;

ANNO 2025

- ✓ Eventuale turnover

ANNO 2026

- ✓ Eventuale turnover
- ✓ posti programmati capacità assunzionale:

La dotazione organica del Comune di Fagnano Castello è stata definita con le Deliberazioni della Giunta Comunale n. 82/2022 e 91/2022, approvate dalla COSFEL in data 8.2.2023 n. 4395, con 22 posti complessivi, tutti a tempo pieno.

Alla luce delle suddette eventuali assunzioni, il personale risulterebbe pari a 18 unità a tempo pieno, in misura inferiore alla dotazione organica determinata dall'Ente, che risulta pari a 22 unità'.

VERIFICATO

Il Contenimento della spesa di personale

- Che il valore medio di **spesa del personale per gli anni 2011-2013**, del Comune di Fagnano Castello, previsto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali), era pari ad **Euro 833.088,94**
- Che dalla tabella seguente, emerge che la spesa di personale per l'anno 2023, rispetta i limiti previsti dai commi 557, dell'art. 1 della L. 296/2006, in quanto inferiore al valore medio 2011-2013:

	Media 2011/2013	rendiconto 2023
	2008 per enti non soggetti al patto	
Spese macroaggregato 101	€ 828.678,49	€ 565.649,35
Spese macroaggregato 103	€ 10.086,30	
Irap macroaggregato 102	€ 51.946,50	€ 43.520,65
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		
Altre spese: da specificare.....		
Altre spese: da specificare.....		
Altre spese: da specificare.....		
Totale spese di personale (A)	€ 890.711,29	€ 609.170,00
(-) Componenti escluse (B)	€ 57.622,35	
(-) Maggior spesa per personale a tempo indet artt.4-5 DM 17.3.2020 (C)		
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B -C	€ 833.088,94	€ 609.170,00
(ex art. 1, commi 557-quater, 562 legge n. 296/ 2006)		

- Che dalla tabella seguente, emerge che la spesa di personale stanziata nel bilancio, per l'anno 2024, comprensiva delle n. 3 assunzioni programmate, così come risultante dalla programmazione di fabbisogno del personale per il triennio 2024 – 2026, piano occupazionale 2024 , aggiornato dall'Ente in data 13/09/2024, **rispetta** i limiti previsti dai commi 557, dell'art. 1 della L. 296/2006, in quanto inferiore al valore medio 2011-2013;

	Media 2011/2013	previsione 2024
	2008 per enti non soggetti al patto	
Spese macroaggregato 101	€ 828.678,49	€ 610.788,09
Spese macroaggregato 103	€ 10.086,30	
Irap macroaggregato 102	€ 51.946,50	50.520,46
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		

Altre spese: da specificare.....		
Altre spese: da specificare.....		
Altre spese: da specificare.....		
Totale spese di personale (A)	€ 890.711,29	€ 661.308,55
(-) Componenti escluse (B)	€ 57.622,35	
(-) Maggior spesa per personale a tempo indet artt.4-5 DM 17.3.2020 (C)		
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B -C	€ 833.088,94	€ 661.308,55

- **La capacita' assunzionale di personale a tempo indeterminato del comune (art. 34 D.L. 34/2019 e DM 17.03.2020):**

Che il comune di Fagnano Castello, avendo un numero di abitanti 01.01.2023, pari al n 3.427, in base alla popolazione residente, rientra nella fascia demografica d) con popolazione compresa tra 3.000 e 4.999:

Tabella 1 - Fasce demografiche d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti - **27,20%**;

Che il Comune di Fagnano Castello, conformemente, ai criteri indicati nella tabella contenuta nell'art. 4, comma 1 del DM 17 marzo 2020, individua i valori-soglia di riferimento di ciascuna fascia demografica, che corrispondono alle medie del rapporto calcolate per ciascuna fascia considerata, incrementando di 4 punti percentuali. In base ai valori soglia di riferimento, ha fissato la **banda di oscillazione compresa tra il 27,20% e 31,20%**;

Che la spesa di personale di competenza nell'ultimo rendiconto anno 2023 ai sensi dell'art. 2 del decreto 17 marzo 2020, è pari ad **€. 565.649,35** ;

Che la media aritmetica delle entrate correnti, dell'ultimo triennio, rendiconti 2021, 2022, 2023, è pari a **3.329.864,16**;

Che il rapporto calcolato ai sensi del DPCM del 17/03/2020 tra il volume della spesa del personale (ultimo rendiconto approvato) e la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata, **è pari a 19,25% , collocandosi al di sotto del valore soglia** previsto dalla tabella 1 del DPCM 17/3/2020, che per i comuni di fascia demografica d) pari al 27,20 %, come risulta accertato dal prospetto dimostrativo , qui di seguito, rappresentato:

Entrate correnti rendiconti 2023	3.137.096,09
Entrate correnti rendiconti 2022	3.987.806,43
Entrate correnti rendiconti 2021	2.864.689,95
Media aritmetica entrate di competenza triennio rendiconti 2021/2023 triennio	3.329.864,16
A detrarre FCDE 2024-Bilancio Previsione 2024 -	391.759,31
TOTALE -A	2.938.704,86
Spese di personale 2023 -B	565.649,35
RAPPORTO % TRA SPESA PERSONALE E MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (C= A/B %)	19,25%
Forbice da DPCM	27,20 – 31,20
Spesa di personale 2018	696.677,38
Possibile incremento art. 5 DPCM per 2024 = 28%	195.069,67

- Che ai sensi dell'art. 5 del D.M. 2020, gli enti il cui valore soglia è inferiore al valore soglia di virtuosità, possono assumere personale a tempo indeterminato utilizzando come plafond, la percentuale di crescita annuale calcolata;
- Che l'Ente si colloca tra i comuni virtuosi, atteso che, il rapporto tra spesa del personale (lett.B) ed entrate correnti al netto del FCDE (lett.A) registra un valore inferiore alla soglia;
- Che l'art. 5 del DM 17/03/2020, prevede un ulteriore limite di incremento graduale calcolato, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, applicando le percentuali previste nella tabella 2 del DM che sono diverse per ciascuna delle fasce demografiche, e per i Comuni di fascia demografica d) con popolazione

da 3.000 a 4999 abitanti, in cui rientra il Comune di Fagnano Castello, gli incrementi attuabili negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e **2024** risultano pari rispettivamente al 19,00%, 24,00%, 26,00%, 27,00% e **28,00%**;

Fasce demografiche	2020	2021	2022	2023	2024
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	19,0%	24,0%	26,0%	27,0%	28,0%

- Che la **spesa per il personale** rilevata a **rendiconto 2018**, ai sensi dell'art. 2 del decreto 17 marzo 2020, è pari ad **€.696.677,38** macroaggregato 101;
- Che l'incremento teorico di spesa di personale, registra l'andamento riportato nella tabella, ottenuto dall'applicazione alla spesa di personale impegnata nel rendiconto 2018 pari ad €. 696.677,37, le percentuali della Tab. 2 dell'art. 5 del DM 17/03/2020 e registra quindi i seguenti incrementi potenziali pari ad €. 181.136,12 nel 2022, € 188.102,89 nel 2023, **€ 195.069,67 nel 2024;**

Comune appartenente alla fascia demografica D)	2022	2023	2024
Spesa personale 2018	696.677,38	696.677,38	696.677,38
percentuale di incremento sulla spesa di personale 2018 tab.2- DM 17/03/2020	26%	27%	28%
Calcolo Incremento spesa potenziale massima teorica	181.136,12	188.102,89	195.069,67

Che il tetto massimo della spesa del personale a tempo indeterminato per l'anno 2024, è pari a complessivi **€.624.693,63**, ottenuto dalla somma tra la spesa personale del consuntivo 2023 pari ad € 565.649,35 a cui sommare le nuove assunzioni programmate a tempo indeterminato per n. 3 unità, per spesa annua a regime pari ad € 59.044,28;

Che, alla stregua dei calcoli analizzati, il Comune di Fagnano Castello, pertanto, rispetta il limite di cui all'art. 1 c. 557 della L. 27.12.2006 n. 296, e può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto della soglia prevista dalla tabella 2 del D.M. del 17/03/2020, ovvero per un incremento massimo teorico della spesa del personale pari ad € 195.069,67.

ACCERTATO

Che dal Bilancio di Previsione degli esercizi 2024-2026, la previsione degli stanziamenti di competenza, della posta contabile spesa per redditi da lavoro dipendente -macroaggregato 101, afferente il triennio 2024-2026, registra l'andamento esposto nella tabella seguente, e per l'anno 2024, è pari € 610.788,09:

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Rendiconto 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
101 Redditi da lavoro dipendente	€ 565.649,35	€ 610.788,09	€ 549.625,52	€ 550.256,73
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 43.520,65	€ 50.520,46	€ 45.800,00	€ 45.800,00
103 Acquisto di beni e servizi	€ 2.600.378,67	€ 2.535.480,57	€ 1.522.336,16	€ 1.445.603,70
104 Trasferimenti correnti	€ 252.693,17	€ 343.565,45	€ 262.611,00	€ 262.611,00
105 Trasferimenti di tributi		€ -	€ -	€ -
106 Fondi perequativi		€ -	€ -	€ -
107 Interessi passivi	€ 112.972,04	€ 111.458,96	€ 107.606,84	€ 103.723,14

108	Altre spese per redditi da capitale		€ -	€ -	€ -
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 3.324,86	€ 4.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
110	Altre spese correnti	€ 42.500,00	€ 643.885,71	€ 465.689,01	€ 469.022,48
	Totale	3.621.038,74	4.299.699,24	2.956.168,53	2.879.517,05

VISTA ED ESAMINATA

La relazione tecnica illustrativa del 11/09/2024, redatta dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Dott. Tricoci Salvatore, avente ad oggetto la *“Relazione di attestazione in termini di copertura finanziaria e rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio 2024-2026 e relativo piano occupazionale 2024”*. Ai fini della verifica de qua, preliminarmente, emerge che non saranno realizzate, le n. 9 assunzioni previste nel piano occupazionale 2024 associato al PIAO, approvato con Delibera di Giunta n.63 del 5/08/2024.

-Il Responsabile del Servizio Finanziario, evidenzia, che nell'anno 2024, il Comune di Fagnano Castello, dato i tempi necessari per le relative procedure, riuscirà ad effettuare le sole assunzioni a tempo indeterminato di un istruttore contabile a tempo pieno e di due istruttori di vigilanza a tempo part-time (50%) con decorrenza dal 15 ottobre circa e non riuscirà, invece, ad effettuare le assunzioni di sei operatori part-time (50%);

-Il Responsabile del Servizio Finanziario, chiarisce, pertanto, che non sarà necessaria una variazione incrementativa del bilancio di previsione 2024-2026 per l' esercizio 2024, degli stanziamenti dei capitoli di spesa del personale, essendo già previsti nel bilancio di previsione.

lo stesso rilascia le seguenti attestazioni:

- Che la copertura finanziaria, della spesa di personale, prevista per le nuove assunzioni, nel piano triennale dei fabbisogni del personale anno 2024, di cui all'art. 1, comma 27-bis, del D.L.n.228/2021, convertito nella legge n. 15/2022, è garantita;
- Che in conseguenza per le nuove assunzioni previste nel piano in oggetto, il rispetto dell' equilibrio pluriennale di bilancio, è garantito;
- Che il piano triennale del fabbisogno del personale 2024-2026 ed il relativo piano occupazionale 2024, rispetta i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale, determinata ai sensi del DM 17 marzo 2020.

RITENUTO

Doveroso rilasciare debita asseverazione, strutturata nel rispetto dei dettami esposti dalla citata sentenza n. 7/2022 della Corte dei Conti:

- ❖ Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 13/05/2024, ha approvato lo schema di rendiconto composto dal Conto del bilancio, ed i documenti allegati per l'esercizio finanziario 2023.

Il risultato di amministrazione, dell'esercizio 2023, lettera A) del prospetto dimostrativo, presenta un Totale di Euro 1.729.402,63, come risulta dai seguenti elementi:

	31/12/2023
Risultato di amministrazione (+/-)	€ 1.729.402,63
di cui:	
a) Fondi vincolati	€ 512.964,26
b) Fondi accantonati	€ 2.694.173,27
c) Fondi destinati ad investimento	€ 293,76
d) Fondi liberi	€ -

e) Quota disponibile	-€ 1.478.028,66
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	€ 1.729.402,63

La gestione dell'anno 2023, si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2023, voce E . parte disponibile, del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, **negativo ed è pari a € -1.478.028,66**,

❖ L'Ente, ha approvato, gli ultimi tre rendiconti, con le seguenti risultanze di sintesi:

grandezza	2021	2022	2023
risultato di amministrazione (lett. E)	-€ 1.116.181,68	-€ 1.649.194,60	-€ 1.478.028,66
equilibrio di competenza -finale W1	597.497,56	516.988,35	616.541,53
equilibrio di bilancio W2	32.104,64	€ 89.370,03	-89.367,77

L'Organo di Revisione, ha verificato che l'Ente si può considerare in equilibrio, avendo conseguito un risultato di competenza dell'esercizio **-W1 non negativo**, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 dell'art. 1 della L. 145/2018 .

❖ L'Organo di Revisione, ha verificato che il Bilancio di previsione, per il triennio 2024/2026, approvato con atto di C.C. n. 22 del 29/06/2024, e le successive variazioni, consentono di mantenere, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile vigente e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D. L.gs. n 267/2000, il pareggio finanziario ed i necessari equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193 c. 2 del D. Lgs 267/2000, sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa;

Le impostazioni del bilancio di previsione pluriennale 2024-2025-2026, a seguito delle variazioni di assestamento generale proposte art. 175 TUEL, approvato con atto di C.C. n. 28 del 31/07/2024, sono tali da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio -W 1, non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 dell'art. 1 della L. 145/2018 .

❖ L'Organo di Revisione, ha verificato:

Che l'Ente nel 2023, **non** ha utilizzato l'anticipazioni di tesoreria;

Che l'Ente, ha programmato nel Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026, l'attivazione dell'anticipazioni al tesoriere Comunale, di cui all'art. 222 comma 1 TUEL, che è stata richiesta per l'anno 2024, con Delibera di Giunta N.89 del 08/11/2023, regolata al tasso corrente per l'anticipazione di tesoreria e secondo le modalità stabilite nella convenzione di tesoreria. Alla data della presente proposta, l'anticipazioni di cassa di Tesoreria, **non** è stata utilizzata.

❖ Al fine di asseverare l'equilibrio di bilancio, oltre all'analisi dei parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, e allo scopo di analizzare l'andamento contabile e gestionale dell'ente, ritiene ragionevole individuare i seguenti indicatori di bilancio articolo 18-bis del Dlgs 118/2011, che presentano il seguente andamento:

Indicatore Spesa Personale		2024	2025	2026
3.1	Indicatore di equilibrio economico-finanziario <i>Incidenza spesa personale/spesa corrente</i>	16,4795%	22,18%	22,88%
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	6,98	7,78	7,77

3.4	Spesa di personale pro-capite	169,47	152,13	152,30
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	0	0	0
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	29,36	4,89	4,76

Dall'analisi dell'indicatore di equilibrio economico finanziario, che prende in considerazione le seguenti grandezze, al numeratore l' Incidenza della spesa personale e al denominatore la spesa corrente. Il predetto indice, misura il costo del personale dell'amministrazione comunale, rispetto il totale delle spese di gestione - spese correnti. E' calcolato in misura percentuale e per l'anno 2024 è pari a 16,48. Si evidenzia che maggiore è la percentuale, più il Comune riesce a sostenere le spese per il pagamento dei propri dipendenti.

Dall'esame degli altri indicatori di bilancio, previsti dall' articolo 18-bis del Dlgs 118/2011, esposti nella tabella, non si sono individuate elementi di criticità e situazioni di potenziale disequilibrio.

- ❖ L'Ente, sta attuando le misure programmate, in ordine al piano di riequilibrio finanziario pluriennale, periodo 2022-2031, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 21 dicembre 2022, ed accolte dalla Corte dei Conti sez. Regionale di Controllo della Calabria, con deliberazione emessa in data 16/04/2024, con effetto a prodursi sui bilanci e rendiconti futuri per il superamento delle criticità finanziarie riscontrate

RILEVATO,

Che dall'analisi della situazione finanziaria dell'ente, condotta anche in un'ottica prospettica, garantisce la presenza di adeguati margini di sicurezza per il mantenimento degli equilibri di bilancio. Tali equilibri, intesi in senso sostanziale e non solo formale, sono stati valutati considerando non solo il rispetto delle disposizioni normative vigenti (artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000), ma anche gli equilibri economici dell'Ente durante la gestione. In particolare, si evidenzia la sostenibilità delle nuove spese di personale per nuove assunzioni, già stanziata nel bilancio di previsione 2024, in linea con il piano di fabbisogno approvato."

ACCERTATO

- Che sono previste N. 3 assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2024, così come riportato negli allegati alla proposta in oggetto, che qui si intendono integralmente trascritti;
- Che il piano triennale dei fabbisogni di personale periodo 2024 -2026 e il relativo piano occupazionale per l'anno 2024, rispetta i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale a tempo indeterminato, previsti all'art. 33, comma 2 , nel D.L. 34/2019 come definiti nel DPCM 17/3/2020, ai sensi del D.M.;
- Che il piano triennale dei fabbisogni di personale periodo 2024 2026 e il relativo piano occupazionale per l'anno 2024, rispetta le capacità assunzionali a tempo indeterminato in base a quanto previsto dall'art. 33 del D.L. 34/2019 rispetto al valore soglia calcolato con le percentuali per fasce demografiche (v. DM 17 marzo 2020) sulla media delle entrate correnti accertate negli ultimi tre esercizi chiusi (al netto del FCDE del bilancio di previsione) ;
- Che il piano triennale dei fabbisogni di personale periodo 2024 2026 e il relativo piano occupazionale per l'anno 2024, rispetta il valore soglia individuato dalla Tabella 1 del D.M. 17/03/2020 (assunzioni a tempo indeterminato);
- Che l'ente, non versa in situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art.242 del D.lgs. 67/2000, come emerso dalla tabella dei parametri obiettivi per Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
- Che dall'esame degli indicatori di bilancio di cui all' articolo 18-bis del Dlgs 118/2011, riferiti al personale, non si sono individuate elementi di criticità e situazioni di potenziale disequilibrio;

- Che per l'anno 2024, è stato rispettato il limite di spesa di cui all'art. 1, comma 557 quater L.n.296/2006, rammentando che la maggiore spesa per assunzioni a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del DPCM 03/09/2019, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 557-quater (assunzioni a tempo indeterminato);
- Che le nuove spese di personale, come dalla Relazione del Responsabile del Servizio finanziario, derivano dalle N. 3 assunzioni programmate nel piano di fabbisogno di personale occupazionale 2024, nella proposta di Delibera di Giunta Comunale del 16/09/2024, sono già debitamente stanziati e previste nel corrente del bilancio di previsione 2024 ;

DATO ATTO ALTRESÌ, CHE:

Dall'analisi della relazione tecnica illustrativa, del Responsabile del servizio finanziario, è emerso che l'Ente ha garantito le risorse necessarie, per fronteggiare la copertura della maggiore spesa connessa alle assunzioni programmate di personale, il cui reclutamento è previsto a partire dalla meta' di ottobre 2024, garantendo il rispetto degli equilibri di bilancio (art. 175 comma 2 TUEL)

VISTO

il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso contestualmente alla proposta di delibera in oggetto, dal Responsabile del servizio finanziario dott. Tricoci Salvatore, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO

- l'art. 239, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, lettera b) n.1) come modificato dalla legge n. 213/2013 richiede che l'organo di revisione, esprima il proprio motivato parere contenente un giudizio di congruità, coerenza e attendibilità contabile delle operazioni dell'Ente, fra le quali anche gli "strumenti di programmazione economico-finanziaria";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.M. 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni";

L'Organo di Revisione, con riferimento alle assunzioni di personale, a tempo indeterminato, soggette alle regole di cui all'art. 33, comma 1, D.L.34/2019, programmate nella Sezione 3.3 Piano Triennale dei Fabbisogni di personale-2024-2026, che costituisce parte integrante del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, in corso di approvazione, sulla base della documentazione esaminata, degli elementi conosciuti, delle verifiche svolte, qui di seguito indicate :

- Analisi della Relazione tecnica illustrativa, redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 11/09/2024, di attestazione in termini di *copertura finanziaria* e rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio 2024-2026 e relativo piano occupazionale 2024;
- Verifica capacità assunzionale;
- Analisi delle previsioni di Bilancio approvate per il triennio 2024-2026;
- Analisi del Piano assunzionale 2024, allegato alla proposta di Delibera di Giunta Comunale del 16/09/2024;.
- Conferma/mantenimento degli stanziamenti di spesa di personale inseriti a Bilancio per il 2024;

OSSERVATO

Che, allo stato attuale, non emergono elementi che possano compromettere la gestione finanziaria futura. In assenza di eventi imprevisti, l'Ente risulta in grado di conservare, anche in proiezione futura, un sostanziale, come sopra inteso, equilibrio pluriennale.

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di Giunta Comunale del 16/09/2024 avente ad oggetto: "Aggiornamento del PTFP 2024-2026", che sostituisce la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 63/2024.

RACCOMANDA

Il Comune di Fagnano Castello, ad un attento monitoraggio sull'andamento delle entrate e delle uscite correnti e dei conseguenti equilibri.

ASSEVERA

il permanere degli equilibri pluriennali di bilancio per il triennio 2024-2026, ai fini di quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 del Decreto Legge 34/2019, convertito nella Legge n. 58/2019.

- Il Comune di Fagnano Castello, è soggetto al controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali di cui all'art. 155 dello stesso TUEL, sia con riferimento alle assunzioni che alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi del comma 8, lettera d) dell'art. 243-bis. TUEL, avendo adottato un Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, ai sensi dell'art. 243-bis. TUEL, in ordine al prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo 2022-2031, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 21 dicembre 2022, ed accolto con Ordinanza n. 33 emessa in data 16/04/2024, dalla Corte dei Conti SEZ. Regionale di controllo della Calabria.

INVITA

- Il Comune di Fagnano Castello, di trasmettere la presente delibera ed il relativo piano, alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, presso il Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del Ministero dell'Interno e richiedere l'autorizzazione, necessaria per procedere alle assunzioni previste nel piano ."

Il Revisore Unico

F.to dott.ssa Caterina Cannizzaro

*(firmato digitalmente)

**"Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD)."*

♦